

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 marzo 2003

Causa T-166/02

José Pedro Pessoa e Costa
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Decisione di avviare un procedimento disciplinare – Decisione recante rigetto di una domanda di trasferimento presso l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze»

Testo completo in francese II - 471

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 3 luglio 2001 di avviare un procedimento disciplinare a carico del ricorrente e, dall’altro, della decisione della Commissione 23 luglio 2001 che respinge la domanda del direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di trasferire il ricorrente presso tale organo.

Decisione: La decisione della Commissione 23 luglio 2001 che respinge la domanda del direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di trasferire il ricorrente presso tale organo è annullata. Per il resto, il ricorso è irricevibile. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Atto recante pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Apertura di un procedimento disciplinare – Irricevibilità (Statuto del personale, art. 91)

2. Dipendenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Esistenza di procedimenti penali – Incidenza sull'apertura di un procedimento disciplinare vertente sugli stessi fatti – Insussistenza (Statuto del personale, art. 88, quinto comma)

3. Dipendenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Rispetto dei diritti della difesa – Apertura di un procedimento disciplinare vertente su fatti contestati nell'ambito di procedimenti penali promossi dal pubblico ministero di uno Stato membro – Violazione del principio della presunzione d'innocenza – Insussistenza (Statuto del personale, art. 87, secondo comma)

4. Dipendenti – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Audizione dell'interessato da parte dell'autorità che ha il potere di nomina – Audizione preliminare alla comunicazione all'interessato della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di avviare un procedimento nei suoi confronti – Obbligo – Insussistenza (Statuto del personale, art. 87, secondo comma; allegato IX, art. 4, secondo comma)

5. Dipendenti – Principio di buona amministrazione – Doveri di sollecitudine a carico dell'amministrazione – Apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente nei cui confronti pendono in uno Stato membro procedimenti penali in cui se ne contesta la probità – Violazione – Insussistenza

6. Dipendenti – Decisione recante pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

1. Costituiscono atti recanti pregiudizio ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, impugnabili con ricorso di annullamento, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificandone notevolmente la posizione giuridica. Tale ipotesi non ricorre nel caso di una decisione di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente. Tale decisione dell'autorità che ha il potere di nomina costituisce soltanto una tappa procedurale preparatoria. Essa non pregiudica la posizione finale dell'amministrazione e non può pertanto essere considerata atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. Essa può dunque essere impugnata soltanto in via incidentale nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione disciplinare finale recante pregiudizio al dipendente oppure nell'ambito di un ricorso proposto avverso un atto recante pregiudizio che in essa trovi il proprio fondamento.

(v. punti 35-37)

Riferimento: Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, Calvo Alonso-Cortès/Commissione (Racc. pag. II-1389, punto 43); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzoni/CES (Racc. pag. II-665, punti 28 e 29); Tribunale 19 ottobre 1995, causa T-562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-247 e II-737, punto 23)

2. L'art. 88, quinto comma, dello Statuto vieta all'autorità che ha il potere di nomina di regolare definitivamente, sul piano disciplinare, la situazione del dipendente che sia sottoposto a procedimenti penali per gli stessi fatti, pronunciandosi su tali fatti, fintantoché non sia divenuta definitiva la decisione del giudice penale. Per contro, l'esistenza di procedimenti penali a livello nazionale non impedisce alla detta autorità di avviare contemporaneamente un procedimento disciplinare vertente sui medesimi fatti.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento: Tribunale 19 marzo 1998, causa T-74/96, Tzoanos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-129 e II-343, punto 34)

3. Il principio della presunzione d'innocenza, di cui gode ogni persona fintantoché la sua colpa non sia stata dimostrata, non può considerarsi violato per il semplice fatto che l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di avviare un procedimento disciplinare vertente sui medesimi fatti contestati al dipendente nell'ambito di procedimenti penali promossi dal pubblico ministero di uno Stato membro. Una violazione del detto principio può rilevarsi soltanto in presenza di elementi idonei a dimostrare che la detta autorità avrebbe deciso, fin dall'inizio del procedimento disciplinare, di infliggere in ogni caso una sanzione disciplinare al dipendente, a prescindere dalle spiegazioni da questi fornite nonché dall'esito del procedimento penale pendente nello Stato membro.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento: Tribunale 9 luglio 2002, causa T-21/01, Zavvos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-101 e II-483, punto 341)

4. L'art. 87 dello Statuto impone all'autorità che ha il potere di nomina di sentire il dipendente interessato prima di infliggere una sanzione di ammonimento o di biasimo, oppure, nell'ipotesi in cui intendesse applicare una sanzione più severa, prima di avviare il procedimento previsto dall'allegato IX dello Statuto mediante rapporto sottoposto alla commissione di disciplina. Per contro, l'obbligo di sentire il dipendente preliminarmente alla decisione della detta autorità di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti non può dedursi né dal testo dell'art. 87 dello Statuto né dal diritto fondamentale, riconosciuto a qualunque soggetto di diritto, di essere sentito dalle istituzioni comunitarie nel corso dei procedimenti avviati contro di lui e idonei a concludersi con un atto che gli arrechi pregiudizio.

(v. punto 58)

Riferimento: Tribunale 17 febbraio 1998, causa T-183/96, E/CES (Racc. PI pagg. I-A-67 e II-159, punto 27)

5. Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida, dopo essere stata informata del fatto che in uno Stato membro sono stati promossi procedimenti penali nei confronti di un dipendente idonei ad ingenerare sospetti sulla sua probità, di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare, essa non viola né il principio di buona amministrazione né il dovere di sollecitudine.

Infatti, dal momento in cui tali informazioni sono state portate a sua conoscenza, la detta autorità è tenuta ad avviare il detto procedimento, atteso che l'interesse delle Comunità impone che essa adotti i provvedimenti necessari per assicurarsi che la condotta professionale dell'interessato è irreprensibile, e ciò nonostante il fatto che l'apertura di un procedimento disciplinare ponga l'interessato in una situazione di attesa ed incertezza, con particolare riguardo al suo futuro professionale.

(v. punti 64 e 66)

6. L'obbligo di motivare una decisione ha come fine, da un lato, di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o meno fondata e, dall'altro, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. In una materia in cui l'autorità che ha il potere di nomina gode di ampia discrezionalità, la motivazione deve far emergere gli elementi essenziali che hanno guidato l'amministrazione nella sua decisione, in modo da permettere all'interessato di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di operare il proprio controllo.

Per tale ragione, qualora l'amministrazione adotti una decisione che respinge una domanda di trasferimento di un dipendente, essa deve indicare gli elementi essenziali che giustificano tale diniego e, a tale titolo, lasciar emergere la ponderazione degli interessi in gioco cui essa deve aver proceduto nell'adottare tale provvedimento, e ciò affinché possa verificarsi se, nell'operare tale ponderazione, essa si sia

mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia utilizzato la propria discrezionalità in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 74, 75 e 77)

Riferimento: Corte 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione (Racc. pag. 2475, punto 21); Tribunale 18 aprile 1996, causa T-13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pagg. I-A-167 e II-503, punto 74); Tribunale 2 aprile 1998, causa T-86/97, Apostolidis/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-167 e II-521, punto 73)